

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA

L'anno 2023, addì 27 del mese di aprile, alle ore 16,00, presso i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, al quinto piano del Palazzo di Giustizia, si sono riuniti i Signori Avvocati:

BONITO OLIVA Francesco	Presidente
FABRIZIO Francesco	Consigliere Segretario
AVIGLIANO Romina	
CANZONIERO Francesco	
CONDOSTA Giuseppina	
D'ADDARIO Ida Angela	
GALGANO Marilena	
GALLUCCI Rossella	
GIORDANO Paolo	
MANGIAMELE Rocco	
PAGANO Paolo	
RICCIO Michele Claudio	
ROCCANOVA Raffaele Maria	

Si passa alla discussione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Iscrizioni, cancellazioni e sospensioni Albo Avvocati e Registro Praticanti;
- 2) Ammissioni gratuito patrocinio;
- 3) Disciplina;
- 4) Pareri su onorari;
- 5) Inserimento elenchi gratuito patrocinio e difese d'ufficio;
- 6) Problematiche relative alla Sezione Lavoro – Tribunale di Potenza;
- 7) Approvazione modifiche Regolamento Comitato Pari Opportunità;
- 8) Indizione elezioni Comitato Pari Opportunità;

9) Comunicazioni del Presidente;

10) Varie ed eventuali.

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ALBO AVVOCATI E REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, viste le domande intese ad ottenere l'iscrizione, esaminati i documenti prodotti, constatata l'esistenza del diritto, approva all'unanimità e delibera le seguenti iscrizioni in data odierna:

Dott. - omissis -	Registro Praticanti Avvocati
-------------------	------------------------------

Dott.ssa - omissis -	Registro Praticanti Avvocati
----------------------	------------------------------

Dott. - omissis -	Registro Praticanti Laureandi
-------------------	-------------------------------

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. - omissis - diretta ad ottenere la sospensione dall'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 20, comma 2, l. 247/12; visto il fascicolo personale dell'interessata; ne delibera all'unanimità l'accoglimento.

Permanenza Elenco Difensori di Ufficio

Il Consiglio,

considerato che la permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio è subordinata all'esercizio continuativo di attività nel settore penale così come previsto dall'art. 5, lett. b), del nuovo Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio in vigore dall'08.04.2020; la partecipazione a ciascuna udienza è comprovata mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000;

considerato che il richiedente deve inoltre attestare di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 l. n. 247/2012 (mediante allegazione di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000;

vista la domanda di permanenza pervenuta, a mezzo piattaforma del CNF, delibera di esprimere parere favorevole circa la permanenza dei requisiti in capo all'Avv. - omissis - .

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA SEZIONE LAVORO – TRIBUNALE DI POTENZA

Il Consiglio udite le relazioni dei Consiglieri Avv.ti Paolo Pagano e Rossella Gallucci, e preso atto della situazione di criticità in cui versa la Sezione lavoro del Tribunale di Potenza, scaturente dalla carenza di Giudici togati aggravatasi a seguito del trasferimento presso la Sezione civile della dr.ssa Rosa Maria Verrastro, delibera all'unanimità di invitare il Presidente della Corte di Appello ed il Presidente del Tribunale ad adottare con la massima sollecitudine ogni iniziativa e provvedimento utile - anche di natura temporanea ed emergenziale - alla risoluzione della problematica. Delibera, altresì, di trasmettere per estratto la presente delibera a tutti gli iscritti nonché al Presidente della Corte di Appello ed al Presidente del Tribunale.

APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

Il Consiglio, vista la relazione illustrativa a firma dell'Avv. Raffaella Donadio, in qualità di Presidente del Comitato Pari Opportunità;

visto il Regolamento del Comitato Pari Opportunità;

visto il verbale del Comitato Pari Opportunità del 12.04.2023;

delibera all'unanimità il Regolamento predetto, allegandone copia al presente verbale.

Il Consiglio,

visto il Regolamento del Comitato Pari Opportunità del 27.04.2023, delibera di indire le elezioni per la proclamazione di quattro dei cinque componenti del medesimo Comitato, per il giorno 15.06.23, alle ore 8,30, in prima convocazione, e per il giorno 16.06.23, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, in seconda convocazione, da tenersi presso la

Sala Grippo del Palazzo di Giustizia di Potenza, ivi alla Via Nazario Sauro, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, specificando che:

- hanno diritto di voto tutti gli Avvocati iscritti all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Potenza, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione;
- sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento;
- sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni;
- le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel richiamato Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine;
- le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore a due (pari ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto);
- in caso di parità di voti sarà proclamato eletto il Candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello maggiore di età.

Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dal Segretario del Consiglio dell'Ordine o da altro avvocato/a designato/a dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio, a tal uopo, invita il Comitato uscente a designare i componenti del seggio elettorale, in numero di quattro - oltre il Presidente già individuato nella persona del Presidente del COA di Potenza o di un suo delegato - scegliendoli tra gli Avvocati iscritti presso questo Foro che non siano candidati.

Il Consiglio, rinvia all'esito delle elezioni, la designazione del quinto membro del CPO di sua nomina.

Si comunichi il presente verbale per estratto, a mezzo pec o con altro mezzo equipollente ove necessario, a tutti gli iscritti ed ai membri del Comitato Pari Opportunità uscente; si affigga in copia, in luogo ben visibile, presso i locali del Consiglio dell'Ordine di Potenza e si pubblichi sul sito internet istituzionale.

FORMAZIONE

Accreditamento corsi

Il Consiglio delibera all'unanimità di accreditare, senza oneri a carico dell'Ordine e con utilizzo del logo, l'evento "La giustizia penale dopo la Riforma Cartabia" organizzato da Associazione Maranta che si terrà a Venosa Pz il 13 maggio 2023, con riconoscimento di n. 4 crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera all'unanimità di accreditare, senza oneri a carico dell'Ordine e con utilizzo del logo, l'evento "Cyberbullismo e hate speechonline agli albori del metaverso" organizzato da Unione Forense per la tutela dei diritti umani che si terrà a Potenza il 25 maggio 2023, con riconoscimento di n. 3 crediti formativi ordinari.

Esoneri

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. - omissis - Prot. 2165 del 27.04.2023, diretta ad ottenere l'esonero dell'attività formativa; verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 15, lett. a) del Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF il 16 luglio 2014, delibera di esonerare lo stesso dal maturare n. 10 crediti formativi per l'anno 2023.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. - omissis - Prot. 2048 del 20.04.2023, diretta ad ottenere l'esonero dell'attività formativa; verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 15, lett. a) del Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF il 16 luglio 2014, delibera di esonerare lo stesso dal maturare n. 10 crediti formativi per l'anno 2023.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. - omissis - Prot. 2086 del 20.04.2023, diretta ad ottenere l'esonero dell'attività formativa; verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 15, lett. a) del Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF il 16 luglio 2014, delibera di esonerare lo stesso dal maturare n. 15 crediti formativi per l'anno 2023.

Comunicazioni del Presidente

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. - omissis -, diretta ad estrarre copia dell'istanza di gratuito patrocinio presentata dalla controparte della sua assistita, delibera all'unanimità di non accoglierla per carenza di interesse.

Varie ed eventuali

Il Presidente dà conto al Consiglio dell'incontro tenuto con il Procuratore della Repubblica ed il Presidente della camera Penale.

Il Presidente informa il Consiglio della nota trasmessa dal Procuratore Generale in data 21.04.23 prot. 2125 e della Relazione del Revisore unico sul conto consuntivo anno 2022 e sul conto preventivo anno 2023.

Nota Prot. 1650 del 30.03.2023

Il Consiglio, vista la nota dell'Avv. - omissis - avente ad oggetto un quesito in ordine alla violazione del principio di esclusività del rapporto di servizio dell'avvocato pubblico (L.P.F. 247/2012, Art. 24 c.d.f.);

udita la relazione dell'Avv. Marilena Galgano che di seguito si riporta:

“La legge professionale forense 247/2012, all'art. 2 “Disposizioni generali sulla professione”, individua il contenuto della professione, inserendo tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati, oltre alla rappresentanza e difesa in giudizio, l'attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale.

L'art. 23 della citata legge "Avvocati degli enti pubblici", conferma l'indipendenza funzionale del professionista dipendente da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di attività di gestione e dispone che *"...ai fini dell'iscrizione all'Elenco Speciale, il professionista avvocato deve essere incardinato in un Ufficio legale staccato ed autonomo rispetto agli altri Uffici di Gestione Amministrativa e deve svolgere esclusivamente funzioni di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale relativamente a questioni controverse dell'ente pubblico di appartenenza"*.

Attraverso questo controllo sull'avvocatura pubblica, gli Ordini, pur non invadendo l'ambito dell'organizzazione della pubblica amministrazione, concorrono al buon andamento dell'azione amministrativa e del rispetto del principio di legalità e sono impegnati ad evitare il rischio che l'attività di consulenza si confonda con i compiti di gestione dell'ente pubblico, in modo da evitare che il coinvolgimento di queste unità organizzative faccia venir meno il carattere dell'esclusività, determinando una situazione, sebbene potenziale, di conflitto di interessi.

In ordine al profilo afferente l'attività di consulenza, in riferimento alla richiesta valutazione di sussistenza di conflitto di interessi con l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio, è bene richiamarne i tratti essenziali, al fine di meglio elaborare l'operatività, nel caso di specie, di situazioni eventualmente confliggenti.

Di fatto, l'attività di consulenza, costituisce la forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa in giudizio delle amministrazioni patrocinate dal legale professionista e si traduce nella collaborazione, nei confronti di una istituzione pubblica, per la soluzione di questioni interpretative, con funzione preventiva, sul piano della legalità e correttezza operativa dell'azione amministrativa.

Nel caso che ci occupa, la trattazione della questione sottoposta a parere, implica la verifica, in parallelo, del disposto di norme, la cui graduazione del rapporto di specialità, deve dare prevalenza alla Legge professionale forense, giuridicamente sovraordinata a qualsiasi altra fonte del diritto, con successiva applicazione integrativa dell'art. 24 del Codice deontologico, dove il conflitto di interessi trova la sua specifica regolamentazione, considerando, in ultima analisi, la pregnanza di una legge emanata al fine di regolamentare l'organizzazione della cosa pubblica.

Il dettato della norma regionale, art. 47 L.R. Basilicata n. 39/2001, al punto 1), testualmente recita: *"...La Regione, per il corretto espletamento delle proprie funzioni, in materia di programmazione, controllo e valutazione della qualità del servizio sanitario regionale, si avvale delle strutture del Dipartimento regionale competente per materia, nonché delle professionalità presenti negli organici delle Aziende Sanitarie..."*.

La richiesta di parere configura una funzione di mero supporto giuridico consultivo, nell'ambito dello stesso Dipartimento, la cui esternazione, non sembra violare, *prima facie*, il rapporto di esclusività con l'ente di appartenenza, non comportando lo svolgimento di attività di rappresentanza e difesa, né di gestione amministrativa.

Inteso in senso oggettivo ed esterno, quindi, il simultaneo svolgimento, ancorchè temporaneo, di attività legale e attività di consulenza, come rappresentato, consente di ritenere integrato l'essenziale requisito della esclusività, in quanto non comporta l'espletamento di un nuovo mandato professionale.

Sotto altro aspetto, invece, la complessità dell'azione amministrativa e la posizione gerarchicamente superiore dell'organo di indirizzo politico, istituzionalmente deputato al controllo del datore di lavoro pubblico, potrebbe palesare una commistione di interessi tra controllore e controllato, bisognosa di ulteriori riflessioni.

In tale contesto assumono una dimensione particolarmente significativa gli obblighi enunciati nella sentenza n. 163/2005 del CNF, seguita da ulteriori pronunce, “...*l'avvocato non deve essere né il consulente, né il rappresentante o difensore di più di un cliente in uno stesso affare se vi è rischio di un conflitto tra gli interessi dei suoi clienti...*”. Questa esigenza è posta principalmente a garanzia dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato, soprattutto in ambito pubblico.

Ovviamente tale regola si applica tutte le volte in cui sia accertata ed adeguatamente motivata l'esistenza e la verifica in concreto di una situazione conflittuale, la quale deve risultare effettiva e non solo potenziale, mediante un'attività atta a generare un conflitto reale di interessi, il cui controllo specifico preliminare non rientra tra le competenze assegnate agli Ordini forensi.

Pertanto, se appare configurabile, da parte dell'amministrazione datoriale, una situazione di potenziale conflitto di interessi, astrattamente considerata, sembra consono, nell'espresso parere, invocare l'applicazione di un criterio prudenziale, pur in presenza di una norma speciale interagente con il criterio di esclusività.

D'altronde non sono consentite valutazioni sul merito della negata autorizzazione assunta dall'ASP, indispensabile al fine di non incorrere in illecito deontologico, non rientrante tra le prerogative del Consiglio, né il parere reso potrebbe indurre un'autorizzazione postuma allo svolgimento di tale attività.

Tuttavia, senza voler sconfinare sul piano dell'opportunità della scelta dell'amministrazione, sembra doveroso segnalare che il conflitto di interesse merita di essere valutato non solo in via astratta ma accertato in concreto, attraverso un'analisi contestualizzata della correlazione tra le singole tematiche oggetto del nuovo incarico, ritenute preclusive, in simultaneità con il mandato professionale, al contempo espletato, in modo da escludere qualsiasi coincidenza o sovrapposibilità, lasciando il discrimine di tale precipuo compito all'interno del rapporto di dipendenza.

In sintesi, poiché il distacco a tempo parziale postula l'esistenza di progetti di interesse specifico tra l'amministrazione con la quale intercorre il rapporto organico e quella di destinazione, si propone la possibilità di valutare l'esigenza rappresentata attraverso una soluzione possibilista con accuratezza nella verifica puntuale del pregiudizio potenzialmente arrecabile.

Sulla scorta di tale criterio interpretativo si esprime il proprio motivato orientamento sul parere richiesto, senza voler travalicare le competenze decisorie dell'amministrazione pubblica";

delibera all'unanimità dei presenti di approvare e fare proprie le conclusioni in essa contenute.

Nomina medico competente

Il Consiglio delibera all'unanimità di rinnovare l'incarico per la gestione della sorveglianza sanitaria dal 03/05/2022 al 02/05/2024 al Dott. Nicola Zuardi, Specialista Medicina del Lavoro, in possesso dei titoli e requisiti del Medico Competente previsti dall'art. 38 D.Lgs. 81/08, dando mandato al Presidente di sottoscrivere la nomina.

Il Consiglio, inoltre, dà atto che il contratto stipulato con la Sicurmed Srl per l'individuazione del medico responsabile, scaduto il 20 maggio 2022, si è rinnovato tacitamente per un ulteriore quadriennio.

Contratto Sedas

Il Consiglio, considerato che occorre rinnovare il contratto con la Sedas per la rilevazione delle presenze dei dipendenti; vista la nota della stessa Prot. n. 1733 del 03.04.2023; delibera di accettare il solo preventivo relativo al contratto annuale Planet Time Go.

Legge 21.01.1994 n. 53, facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Il Consiglio,

Letta l'istanza del 26 Aprile 2022 dell'Avv. - omissis -, asseverata al prot. n. 2158, con la quale il soprarichiamato Avvocato, iscritto a questo Albo chiede, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, con la quale è stata concessa facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Verificato che l'Avv. - omissis -, come sopra detto, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 24.10.2019.

Che, allo stato, non sussistono condizioni per denegare la richiesta autorizzazione.

Verificato che lo stesso ha allegato alla domanda il registro cronologico.

Che l'istante ha chiesto autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della sopra richiamata legge, ad effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale, nonché di procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante consegna a mani del destinatario, ove la parte a cui effettuare la notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo degli Avvocati del notificante; tanto premesso, delibera all'unanimità di autorizzare l'Avv. - omissis -, nato a - omissis - il - omissis - ed iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 24.10.2019, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, ad eseguire le notificazioni di atti in materia civile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge con la possibilità di effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale ai sensi dell'art. 2, nonché, ai sensi dell'art. 4, ove munito di mandato, a procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mediante consegna a mani del destinatario ove il destinatario della notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo del notificante (ed in quest'ultimo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l'atto da notificare dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, nel cui Albo devono risultare iscritti entrambi gli Avvocati).

Fissazione nuova data per morosi e mancato invio mod. 5

Il Consiglio, vista la delibera del 16.03.2023;

dovendo procedere alla notifica della nuova convocazione a mezzo ufficiali giudiziari, dopo l'acquisizione dei certificati di residenza degli iscritti;

al fine di consentire il perfezionamento della stessa con eventuale compiuta giacenza, delibera all'unanimità di fissare per il giorno 06.07.23, alle ore 17,00, la nuova data per la comparizione degli avvocati che non hanno ancora corrisposto il contributo per

l'anno 2022 e per quelli che risultano inadempienti nell'invio del mod. 5, precisando che la mancata comparizione determinerà la sospensione a tempo indeterminato degli stessi.

Regalo agli scrutatori

Il Consiglio delibera di stanziare la somma di € 1.500,00 per l'acquisto di cadeaux da consegnare agli scrutatori che hanno partecipato all'ultima tornata elettorale.

Consegna attestati Curatore dei minori

Il Consiglio delibera di provvedere alla consegna degli attestati per i curatori dei minori.

Agorà degli Ordini e delle Unioni

Il Consiglio, vista la nota del C.N.F. Prot. 2129, avente ad oggetto "incontro dell'Agorà dei Presidenti degli Ordini e delle Unioni", per il giorno 17 maggio 2023, dalle ore 10,30 alle ore 14,00, in Roma, autorizza il Presidente a parteciparvi.

Consiglio Distrettuale di Disciplina

Il Consiglio, vista l'istanza Prot. 1851 del 07.04.2023 dell'Avv. - omissis -, in qualità di componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, diretta ad ottenere il rimborso delle spese di trasferta sostenute per la partecipazione alle riunioni del plenum del CDD negli anni 2020, 2021 e 2022, delibera all'unanimità di accoglierla dando mandato al Tesoriere di rimborsare la somma di € 1.075,00.

Il Consiglio, vista l'istanza Prot. 2179 del 27.04.2023 dell'Avv. - omissis -, in qualità di componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al corso CNF del 26-27 l'inaugurazione dell'anno giudiziario del CNF tenutasi a Roma in data 20 marzo 2023, delibera all'unanimità di accoglierla dando mandato al Tesoriere di rimborsare la somma di € 311,57.

Il Consiglio, vista l'istanza Prot. 1722 del 03.04.2023 dell'Avv. - omissis -, in qualità di componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute del Plenun, delibera all'unanimità di accoglierla dando mandato al Tesoriere di rimborsare la somma di € 378,00

Organismo di Mediazione

Il Consiglio, vista la nota del Coordinamento della Conciliazione Forense, autorizza gli Avv.ti Francesco Canzoniero e Tiziana Angelucci a partecipare all'Assemblea Nazionale che si terrà a Pescara il 25 e il 26 maggio pp.vv, utilizzando il proprio mezzo di trasporto.

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, lette le istanze di cui all'elenco allegato, con cui sono state richieste n. 76 ammissioni al patrocinio a spese dello Stato; esaminata la documentazione allegata alle domande e verificata la sussistenza dei requisiti d'ammissibilità; delibera all'unanimità l'ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. 115 del 30.05.2002 delle istanze di cui al separato elenco che si allega al presente verbale del quale costituisce parte integrante.

Alle ore 18,20, il verbale che precede, costituito da numero dodici cartelle, letto ed approvato, viene chiuso e la seduta sciolta.

Il Segretario

Il Presidente